

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI
VEICOLI DELL'ENTE E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

CONTRAENTE:	COMUNE DI VENEZIA
DECORRENZA:	ORE 24.00 DEL 31.12.2012
SCADENZA:	ORE 24.00 DEL 31.12.2017
RATEAZIONE:	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

- ACCESSORIO** : ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito di:
serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio-fono-visivi);
optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);
aggiuntivo (se fornito dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e installato sul veicolo successivamente all'acquisto).
- ASSICURATO** : il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- AUDIOFONOVISIVI** : radio, radio-telefoni e/o telefoni cellulari, giradischi, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
- ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione.
- BROKER** : l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società ovvero: Assidoge S.r.l. – Insurance Broker.
- CARBURANTE** : la sostanza combustibile, liquida o gassosa, usata per l'alimentazione dei motori a scoppio e diesel.
- CONTRAENTE** : il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
- COSE** : sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- DANNO PARZIALE** : danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- DANNO TOTALE** : il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato più ritrovato ovvero se, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
- ESPLOSIONE** : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- FRANCHIGIA:** : parte del danno risarcibile, espressa in importo fisso, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
- FURTO** : la sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per se o per altri (art. 624 Codice Penale).
- INCENDIO** : combustione con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.
- INDENNIZZO** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LEGGE	:	la legge 24/12/1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e successive modifiche e/o integrazioni.
MASSIMALE	:	importo massimo sino al quale la Società presta l'assicurazione.
PARTI	:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA	:	il documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	:	Pubblico Registro Automobilistico.
PREMIO	:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	:	forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di una determinato somma senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA	:	la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 Codice Penale).
RISCHIO	:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPPIO	:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
SINISTRO	:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETA'	:	l'Impresa di Assicurazione.
VALORE COMMERCIALE	:	quotazione riportata dalla rivista specializzata EUROTAX GIALLO o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, la stessa corrisponderà ai valori medi di quotazione del mercato compresi gli accessori e optional.
VEICOLO	:	autovettura, autocarro, ciclomotore, motociclo non adibita/o ad uso pubblico, nè a noleggio, nè a scuola guida, nè ad autotassametro.

1- RISCHI ASSICURATI

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti:

- a) dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo all'Ente/Contraente;
- b) dai veicoli ad uso privato di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo ai dipendenti, purchè non risultino iscritti al P.R.A. a nome del Contraente stesso, utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, su autorizzazione e per conto del Contraente.

La garanzia comprende i danni conseguenti a incendio, furto, rapina, estorsione, rottura di cristalli, kasko ed eventi speciali.

Sono compresi in garanzia i pezzi di ricambio e gli accessori in genere se stabilmente installati sul veicolo.

La Società risarcisce altresì, fino alla concorrenza del massimale assicurato per ogni veicolo, le spese sostenute per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A. del veicolo ovvero al luogo indicato dall'Autorità competente intervenuta, nonché per le spese di custodia del veicolo stesso.

1.2 - Delimitazione e validità dell'assicurazione

La garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza massima di € 20.000,00 per veicolo assicurato, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'indennizzo viene effettuato mediante deduzione della franchigia fissa e assoluta per ogni veicolo di € 200,00 eccetto che per la garanzia cristalli per la quale non è prevista franchigia.

L'assicurazione viene prestata con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 75.000,00.

Per quanto riguarda l'identificazione dei veicoli, si prende atto di quanto segue:

- a) relativamente ai veicoli di cui all'art. 1.1) comma a): la Società rinuncia all'elencazione in polizza dei veicoli assicurati; per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri e altri documenti probatori tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione a semplice richiesta della Società;
- b) relativamente ai veicoli di cui all'art. 1.1) comma b): il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che li utilizzano. Per la identificazione dei suddetti elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:
 - che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missioni o per adempimenti di servizio (ovvero che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
 - data e luogo ove l'assicurato si è recato per missioni o adempimenti di servizio (ovvero che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
 - generalità dell'Assicurato e dati identificativi del veicolo utilizzato.

2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) comunque occorsi alle cose trasportate e quelli determinati da oggetti trasportati dal veicolo stesso;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- c) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- d) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge.

3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

3.1 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3.2 - Decorrenza dell'assicurazione/pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Poiché il premio è convenuto in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Relativamente alla categoria A), per le variazioni intervenute nel periodo assicurativo, sia in aumento che in diminuzione, si conviene che il premio di regolazione corrisponde al 50% del premio imponibile annuo o della minor durata del contratto per singolo veicolo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento dell'apposita appendice emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

3.3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2012 fino alle ore 24.00 del 31.01.2017.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, anche nel caso che la stessa sia stata disdettata per sinistrosità, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

3.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.

3.5 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE S.r.l. e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la Delega alla Società designata nel frontespizio di polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali, concordate con le Società Coassicuratrici stesse, successivi al perfezionamento del contratto originario.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Società Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ogni Società Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una parte all'altra unicamente tramite la Società Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

3.6 - Clausola broker

Alla Società Assidoge S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con gli Assicuratori.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al Broker.

Il Broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione degli Assicuratori. Essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

3.7 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima

Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

3.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

3.10 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

3.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.2 - Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

4.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.4 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

4.5 - Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Società

La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con l'indicazione del relativo importo;
- sinistro aperto e posto a riserva, con l'indicazione del relativo importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

Per i contratti scaduti la Società si impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.

5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

5.1 - Denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente alla Società ovvero all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo, dell'ora, le causali e le conseguenze dell'evento dannoso, copia del libretto di circolazione del veicolo, copia della patente di guida del conducente, nonché gli estremi delle Autorità eventualmente intervenute e/o di eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Incendio, Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente/Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Società.

Qualora il furto sia avvenuto in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

In caso di perdita totale il Contraente/Assicurato dovrà poi fornire alla Società una dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico.

5.2 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

5.3 - Determinazione dell'ammontare del danno

Danno Parziale: l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno Totale: l'indennizzo è determinato sulla base della differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (comprensivo di accessori) ed il valore del relitto.

L'indennizzo non potrà comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo e la spesa complessiva risulti superiore al valore commerciale del veicolo non si procederà alla deduzione del relitto.

In entrambi i casi nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico e alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni, nonché le spese di custodia, eccetto quelle previste all'art. 1.1 e i danni da deprezzamento, da mancato godimento, mancato uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

5.4 - Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno/Nomina e mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente/Assicurato.

I due periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del terzo o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto e i tre periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo sono a carico in parti uguali alla Società e al Contraente/Assicurato, il quale conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

5.5 - Liquidazione del danno e pagamento dell'indennizzo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, il Contraente/Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Il Contraente/Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Il pagamento dell'indennizzo, effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente/Assicurato, se diverso, è eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

5.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e comunque con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.

5.7 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato, salvo il caso di dolo e/o nei casi in cui il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

6 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA INCENDIO

6.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio, ovvero per esplosione o scoppio del carburante contenuto nei serbatoi del veicolo stesso, nonché per azione del fulmine (anche senza successivo incendio).

La Società risarcisce, inoltre, i danni materiali e diretti in conseguenza di atti di vandalismo e/o di sabotaggio non avvenuti con le modalità previste alla garanzia eventi speciali e che causano incendio, scoppio, esplosione.

6.2 - Esclusioni

Fermo quanto previsto alla Clausola 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali non sono altresì risarcibili:

- i danni da bruciature non seguiti da sviluppo di fiamma;
- i danni che si manifestano negli impianti elettrici per effetto di fenomeni elettrici comunque occasionati, non seguiti da incendio.

6.3 - Denuncia dei sinistri

Fermo quanto previsto dalla Clausola 5.1 "Denuncia dei sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente/Assicurato deve presentare copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

6.4 - Ricorso terzi

La Società risponde dei danni cagionati a terzi (persone, cose o animali) a causa di incendio, esplosione o scoppio del veicolo che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese - di € 260.000,00 per sinistro.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 - 3° comma del Codice Civile, la Società ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali e/o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia non opera:

- se i danni sono prodotti a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- se l'evento sia dovuto ad operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di legge, di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4) della Legge nei confronti del Contraente/Assicurato.

7 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO - RAPINA - ESTORSIONE

7.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto, rapina o estorsione compresi i guasti cagionati al veicolo stesso nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati al mezzo e/o ai suoi componenti.

Sono inclusi nella garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina o all'estorsione.

L'assicurazione comprende inoltre l'indennizzo dei danni causati al veicolo, comprese le componenti interne dello stesso, nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo.

7.2 - Recupero delle cose rubate

Il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti del Contraente/Assicurato fino a concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza al Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario può richiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

7.3 - Esclusioni

Fermo quanto previsto alla Clausola 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali non sono altresì risarcibili:

- i danni derivanti da furto per i quali non sia stato attivato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, il congegno di chiusura della porte di accesso o di bloccaggio del veicolo.

8 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI SPECIALI

8.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

Eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, tempeste, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica.

Eventi socio-politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.

8.2 - Denuncia dei sinistri

Fermo quanto previsto alla Clausola 5.1 "Denuncia dei sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro da eventi naturali la denuncia dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio Meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo.

In caso di sinistro da eventi socio - politici la comunicazione dovrà essere accompagnata da una copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

9 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA CRISTALLI

9.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle spese documentate sostenute per la sostituzione cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) installati sul veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e per veicolo assicurato.

9.2 - Esclusioni

Fermo quanto previsto alla Clausola 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione non sono altresì risarcibili:

- i danni per rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili;
- i danni agli specchi retrovisori esterni;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

10 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA KASKO

10.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uscita di strada, ribaltamento, collisione (con altri veicoli anche se in sosta), urto contro ostacoli di qualsiasi genere (fissi o mobili), persone, cose o animali, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli, caduta di aeromobili, compresi corpi volanti non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati.

10.2 - Esclusioni

Fermo quanto previsto alla Clausola 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione non sono altresì risarcibili i danni:

- cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- verificatesi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- determinati da vizi di costruzione.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio dell'assicurazione, viene anticipato nella misura indicata nella presente sezione di polizza, di cui il 75% costituisce il premio minimo dovuto comunque dal Contraente alla Società. Il premio annuo lordo viene calcolato in base ai seguenti elementi variabili del rischio:

Categoria A)

Km. 1.300.000 percorsi dai veicoli di proprietà e/o in uso del Contraente x costo lordo per Km. €

Premio annuo lordo totale A) € €

Categoria B)

Km. 37.000 percorsi dai veicoli di proprietà e/o in uso ai dipendenti x costo lordo per Km. €

Premio annuo lordo totale B) € €

Premio lordo totale (A + B): €

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
